

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONSUMMANO TERME

Il Giudice di Pace di Monsummano Terme nella persona del dr. Raffaello Dani, nella causa civile promossa da:

Z.G.

Avv.ti Magrini e Panzani

contro

P.F.

Avv.ssa Vannozzi

e

COMUNE DI M.T.

Avv. Mazzocchi

terzo chiamato, iscritta al n° 457/99 R.G. di questo ufficio avente a oggetto risarcimento danni da incidente stradale ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Svolgimento del processo;

Z.G., sulla premessa che il 23.7.97 la propria auto da lui guidata, una Fiat Tipo tg. PT 409504 era stata coinvolta in un sinistro stradale, avvenuto a M.T. all'incrocio fra Viale Simoncini e Via S. Francesco, che la responsabilità dell'accaduto era il P.F., che alla guida del proprio motorscooter con trasportato a bordo, aveva omesso di dare la precedenza, e che i danni subiti ammontavano a £.5.139.579 (4.930.579 per i costi di riparazione del mezzo, il resto per pregiudizio da fermo tecnico), conveniva dinanzi a questo Giudice il predetto P., chiedendone la condanna al pagamento di lire 5.139.579, oltre rivalutazione, interessi e vittoria di spese.

Si costituiva il P.F., eccependo che non era sua la responsabilità bensì del Comune di M.T., che non aveva disposto per la visibilità del cartello di stop, alla confluenza di Via S. Francesco, dalla quale il convenuto proveniva, con Via Simoncini, strada prioritaria percorsa dall'attore. Lo "stop" era nascosto (i giornali che riportavano l'accaduto parlavano di "stop fantasma") e questo costituiva una insidia bella e buona per l'utente della strada.

Per i gravi danni del P. sofferti era pendente dinanzi al Tribunale di Monsummano Terme la causa di risarcimento danni contro appunto il Comune di M.T. non ancora istruita, e chiedeva di citare nel giudizio presente lo stesso Comune.

Si costituiva quest'ultimo eccependo preliminarmente la connessione con la causa pendente dinanzi al Tribunale e nel merito non sussistere alcuna responsabilità dello stesso nel verificarsi dell'incidente, in quanto non esisteva nessuna insidia occulta, il fatto verificatosi unicamente per colpa del P..-

La richiesta di decidere sulla "connessione" non trovava favorevole il giudice, posto che nei confronti della parte attrice non si eccepeva alcunché, per cui il processo dinanzi al Tribunale non faceva altro che ingiustamente aggravare la posizione creditoria dello Z., che nel sinistro non AVEVA COLPA ALCUNA.

Sulle modalità dell'incidente vi era particolareggiato un rapporto redatto dai Vigili Urbani di M.T., corredato da foto e da schizzo planimetrico, sul quantum era stata prodotta una ricevuta fiscale non contestata. Il magistrato invitava quindi le parti a concludere, il che facevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.

In diritto:

La questione che il Giudice deve esaminare è se vi è responsabilità del P. nella determinazione dell'evento dannoso, tale da dichiararne la condanna, a prescindere da una responsabilità del Comune che può essere concorrente, ma sulla quale il magistrato non può decidere per la pendente causa dinanzi al Tribunale di Monsummano Terme.

Elementi per affermare la responsabilità del convenuto non sono pochi, a prescindere dal fatto che il cartello di stop fosse o meno visibile.

Aveva un trasportato a bordo, contro il divieto di legge, (il mezzo su cui viaggiava era un ciclomotore) con la conseguenza di una marcia instabile, non procedeva a velocità adeguata, posto che i Vigili Urbani hanno rinvenuto il motorscooter parecchi metri dopo l'incrocio in direzione sud di Viale Simoncini (la strada percorsa dalla Fiat Tipo dell'attore e nello stesso senso di marcia). E' bensì vero, come hanno accertato i Vigili Urbani che il segnale di stop della segnaletica verticale era poco visibile perché coperta dal fogliame degli alberi e quella orizzontale sbiadita, ma, a quanto riferiscono gli inquirenti, il conducente del ciclomotore era parzialmente accecato dalla luce del sole al tramonto. Il P. a causa di ciò certamente non ha visto neppure il senso vietato di Via Francesco al di là dell'incrocio dove aveva intenzione di inoltrarsi, perché se avesse voluto voltare a destra, come gli avrebbe imposto la segnaletica non avrebbe attraversato l'incrocio a velocità, si da costringere lo Z. a buttarsi sulla destra per schivarlo.

All'attore niente era da addebitare, le poche tracce di frenatura, che danno l'idea dell'ostacolo improvviso, fanno pensare a una velocità normale e, fra l'altro, nessuna censura gli è stata mossa dal convenuto. Questi pertanto dovrà pagare all'attore la somma non contestata, salvo eventuale diritto di regresso nei riguardi del Comune ove il Tribunale ravveda una responsabilità del Comune stesso. Non vi è alcun pericolo di giudicati contraddittori perché la posizione responsabilitaria dello Z. mai è venuta in discussione. Sul quantum, alla fattura di £.4.930.000-, così arrotondata, vanno aggiunte lire 100.000 per pregiudizio da "fermo". Sul totale di £.5.030.000- va

calcolata solo la rivalutazione monetaria, al tasso inflazionistico del 2,50% annuo dalla data del sinistro al saldo effettivo. Non competono gli interessi, perché il pregiudizio della loro mancata fruizione nelle obbligazioni di valore, non è in “ re ipsa”.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monsummano Terme, definitivamente pronunciando condanna P.F. a pagare all'attore la somma di £.5.030.000- con la rivalutazione monetaria al tasso del 2,50% annuo dalla data del sinistro al saldo effettivo e con eventuale diritto di regresso nei riguardi del Comune di Montecatini Terme ove, in debita sede, venga accertata la sua responsabilità. Lo condanna altresì a rifondere allo Z. le spese di questo processo che tassa e liquida in lire 2.500.000-, di cui 380.000- per spese non imponibili, oltre Iva e Cap; dispone la compensazione integrale delle spese fra le altre parti.

Così deciso in Monsummano Terme il 30.12.2000

**IL GIUDICE DI PACE
(Dr. Raffaello Dani)**

Depositata in Cancelleria, oggi 10 Gennaio 2001

**IL FUNZIONARIO
(Dr. Paolo Gallo)**